



Comune di **Sala Bolognese**

Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione n. 83/C.C. del 17.12.1998

Controllato dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta dell'1.3.99 al Prot. n. 98/012500, come modificato o integrato dall'atto di chiarimenti n. 6/C.C. del 16.2.99 - Prot. n. 99/001345

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 27.10.1999 all'11.11.1999

Modificato con Deliberazione N. 9/C.C. dell'11.02.2010

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 15.02.2010 al 02.03.2010

Modificato con deliberazione n. 21/C.C. del 28.05.2015

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 12.06.2015 al 27.06.2015

Modificato con deliberazione n. 15/C.C. del 26.04.2018

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 15.04.2018 al 30.05.2018

Modificato con deliberazione n. 39/C.C. del 27.09.2018

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 08.10.2018 al 23.10.2018

INDICE REGOLAMENTO C.O.S.A.P.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art . 1 - Ambito e finalità del Regolamento
- Art . 2 - Funzionari addetti

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I - OCCUPAZIONI

- Art . 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
- Art . 4 - Occupazioni abusive
- Art . 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

CAPO II - LA CONCESSIONE

- Art . 6 - Domanda di occupazione
- Art . 7 - Ufficio Comunale competente
- Art . 8 - Istruttoria della domanda
- Art . 9 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale
- Art . 10- Obblighi del concessionario
- Art . 11- Decadenza ed estinzione della concessione
- Art . 12- Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art . 13- Rinnovo e disdetta della concessione

TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE

CAPO I - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- Art . 14- Istituzione ed oggetto del canone di concessione
- Art . 15- Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art . 16- Classificazione delle strade
- Art . 17- Durata delle occupazioni
- Art . 18- Modalità di applicazione del canone
- Art . 19- Soggetto passivo

CAPO II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art . 20- Agevolazioni speciali
- Art. 20Bis- Agevolazione ex art. 1 – comma 86 Legge n. 549/95
- Art. 21- Esclusioni

TITOLO IV - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

- Art . 22- Accertamento
- Art . 23- Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art . 24- Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art . 25- Riscossione coattiva
- Art . 26- Rimborsi
- Art . 27- Sanzioni
- Art . 28- Contenzioso

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art . 29- Disposizioni finali e transitorie

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
3. Nel presente regolamento, con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

ARTICOLO 2 – FUNZIONARI ADDETTI

1. Ai fini del presente Regolamento sono individuati:
 - a) Il Responsabile al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione il funzionario comunale designato dalla Giunta Comunale ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di autorizzazione e/o concessione
 - b) Il Responsabile addetto al canone il funzionario comunale designato dalla Giunta Comunale addetto alla determinazione del canone e a tutti gli adempimenti ad esso inerenti e conseguenti l'occupazione temporanea e permanente.
2. In particolare, il funzionario competente addetto al canone:
 - cura i procedimenti relativi alla riscossione del canone;
 - cura tutte le operazioni utili alla determinazione, acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
 - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
 - compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.
3. Il funzionario addetto al canone istituisce e cura la tenuta dei seguenti registri:
 - a) Registro dei Pagamenti, nel quale vengono annotati tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
 - b) Registro dei bollettari per la riscossione diretta.Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Funzionario responsabile prima di essere posti in uso.
4. E' in facoltà dello stesso Funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.
5. Il funzionario addetto al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione ha il compito di:
 - curare l'istruttoria della richiesta di occupazione temporanea e/o permanente ed esprimere il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione/ autorizzazione o di diniego);

- istituire e curare la tenuta del Registro delle Concessioni/autorizzazioni, nel quale vengono annotate, in ordine cronologico tutte le concessioni/autorizzazioni rilasciate.

Titolo II - OCCUPAZIONE E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

ARTICOLO 3 - OCCUPAZIONE IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
2. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, aventi durata superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - a) "**pluriennali**", quelle di durata superiore l'anno;
 - b) "**annuali**" quelle avente durata annuale.
4. Le occupazioni temporanee di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
5. Ai fini dell'applicazione del canone:
 - a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale, per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
 - b) sono considerate temporanee:
 - b\1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
 - b\2 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno .
6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

ARTICOLO 4 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme alle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il funzionario responsabile, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti medesimi delle relative spese.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell' occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'art. 27, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 2. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità dell' occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

ARTICOLO 5 - OCCUPAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per l'occupazione di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Capo 2 - LA CONCESSIONE

ARTICOLO 6 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 3, deve preventivamente presentare, 30 giorni prima dell'iniziativa, all'Ufficio competente, domanda volta ad ottenere regolare il rilascio di un apposito atto di concessione. Le richieste di occupazione per iniziative di carattere politico, associativo o sociale devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data programmata.
2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli indicati alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) l'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;

h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizioni di priorità la data di presentazione della domanda.

5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo dell'immediata liberazione dell'area.

6. Non è richiesta la concessione:

- per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti;
- per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore a 6 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati, e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde;
- per occupazioni temporanee effettuate da commercianti e produttori agricoli "spuntisti" nell'ambito di fiere e mercati.

7. Le domande dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente attesta di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo la quale: "è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista", l'articolo 3 della Costituzione Italiana, la legge 20 giugno 1952 n. 645 ed eventuali norme successive adottate in tal senso.

ARTICOLO 7 - UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

1. La richiesta di occupazione di cui all'art. 6 deve essere presentata al Responsabile Competente al Rilascio dell'Autorizzazione e per conoscenza al Responsabile addetto al canone attraverso i modelli appositamente predisposti dai servizi competenti.

ARTICOLO 8 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. I Responsabili del procedimento, ciascuno per le proprie competenze, istruiscono la domanda nel rispetto del presente Regolamento. In particolare:

- a. Il Responsabile competente al Rilascio della Concessione intraprende la procedura istruttoria finalizzata al rilascio della stessa tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia;
- b. Provvede al rilascio della Concessione ai sensi del presente Regolamento;
- c. Provvede ad inoltrare, al richiedente, formale richiesta di ritiro della Concessione comunicando contestualmente l'importo dovuto al fine del ritiro dell'atto stesso e le modalità di pagamento;
- d. Il Responsabile addetto al canone determina il canone ai sensi del presente Regolamento dandone comunicazione al Responsabile competente al fine del ritiro della Concessione stessa.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al Protocollo generale dell'Ente, fatte salve le richieste di occupazione inerenti ad iniziative di carattere politico, associativo e sociale, il cui termine di conclusione del procedimento è di 15 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda al protocollo generale dell'Ente. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni o pareri comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni. Nel caso in cui la domanda presentata risulti incompleta o necessiti di ulteriore documentazione atta a fornire ulteriori informazioni/chiarimenti il Responsabile del procedimento inoltra formale richiesta di integrazioni al richiedente. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi fino alla data di presentazione della documentazione di cui sopra.

3. Non potranno in alcun caso essere rilasciate concessioni di occupazione spazi e aree pubbliche, per banchetti, conferenze incontri e simili, a singoli, ad organizzazioni ed associazioni o partiti che direttamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa e sessuale, o per ragioni di lingua, opinioni politiche, o per condizioni personali o sociali, verificati a livello statutario.

ARTICOLO 9 - CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE - DEPOSITO CAUZIONALE

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Funzionario responsabile rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l' utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 6;

b) le condizioni di carattere tecnico amministrativo alle quali è subordinata la concessione;

c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché, l'eventuale fascia oraria di occupazione.

3. La concessione viene sempre accordata alle seguenti condizioni:

a) a termine, per la durata massima di anni 29;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere dallo stesso effettuate;

d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.

A seguito del rilascio dell'Atto di Concessione il Responsabile addetto al rilascio stesso invita il richiedente al ritiro dell'Atto che dovrà avvenire entro 60 gg dal rilascio, pena l'archiviazione d'ufficio della stessa.

4. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

5. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

6. Il ritiro dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

7. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
8. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possono derivare danni al demanio comunale.
9. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile competente al Rilascio della Concessione in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
10. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto a osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione prevista dall'art. 9;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste;
 - f) mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa.

ARTICOLO - 11 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 5 giorni successivi nel caso di temporanea.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario:
3. La decadenza e l'estinzione sono dichiarate dal Funzionario responsabile con provvedimento che ne dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

ARTICOLO 12 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto senza interessi né indennità alcuna.
3. Alla rimessa in pristino provvede il medesimo Funzionario comunale che ha revocato la concessione.
4. Cessate le cause di ordine pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

ARTICOLO 13 - RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della richiesta.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Titolo III - CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONI E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

ARTICOLO 14 - ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

1. L'occupazione sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e ciò a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

ARTICOLO 15 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Le tariffe relative alle varie tipologie di occupazione saranno determinate da apposito atto.
3. Le misure di tariffa, determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a €. 0,09 al mq.

ARTICOLO 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in numero 3 categorie:

- 1^a Categoria (Zona 1: Centri abitati);
- 2^a Categoria (Zona 2: prevalenza destinazione produttiva - artigianale).
- 3^a Categoria (Zona 3: restanti zone a prevalente destinazione agricola), secondo l'Allegato A) al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione predetta potrà essere aggiornata con deliberazione del Consiglio Comunale, da pubblicare all'albo pretorio per 15 giorni, ed avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a Categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a. La tariffa per le strade di 3^a Categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a.

ARTICOLO 17 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, proporzionalmente ai periodi di occupazione.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie definite con apposito atto, a giorno od a fasce orarie.
3. Le tariffe sono aggiornate annualmente, con apposito atto deliberativo, in base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 18 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto l'area sottostante già occupata.

4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
5. La superficie eccedente i 500 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Nel caso delle occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, appositamente individuate con deliberazione di Giunta Comunale, non si applica il canone previsto dal Regolamento.
7. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di eventuali canoni previsti da disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
8. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, in essere al 31/12 dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa definita con atto deliberativo per ciascun utente, con un minimo di canone annuo di €. 516,46.
9. Per le annualità successive alla prima, la tariffa unitaria di cui al comma 8 è rivalutata, con deliberazione di Giunta Comunale, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 19 - SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dell'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ARTICOLO 20 - AGEVOLAZIONI SPECIALI

1. Le tariffe ordinarie del canone, sono ridotte:
 - a) dell'80 per cento:
 - per le occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali ed assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
 - per le occupazioni realizzate per lo spettacolo viaggiante;
 - b) del 50 per cento:
 - per le occupazioni temporanee a carattere ricorrente, di durata superiore ai 10 giorni realizzate da commercianti su aree pubbliche;
 - per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - c) del 20 per cento:
 - per le occupazioni realizzate da commercianti su aree pubbliche e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

ARTICOLO 20 BIS - AGEVOLAZIONE EX ART. 1 - COMMA 86 LEGGE N: 549/95

1. Ai sensi dell'art.1 - comma 86 della Legge n. 549/95, a favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi è prevista l'esenzione al 100% dal pagamento (o corrispondente rimborso) del canone per l'occupazione di suolo pubblico (C.O.S.A.P.) relativo alle occupazioni realizzate con tavolini, sedie e altri oggetti atti a delimitare lo spazio occupato (fioriere e simili) purché tali occupazioni risultino regolarmente assentite dai competenti uffici comunali.

2. Ai fini di cui al comma 1 rientrano nel concetto di "zona preclusa al traffico" l'area o strada per la quale, a causa della presenza del cantiere, sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia e le aree e strade limitrofe al cantiere, appositamente e motivatamente individuate dall'Amministrazione, che risultino anch'esse oggettivamente interessate in modo rilevante da disagi analoghi a quelli sopportati dalle attività affacciate direttamente sull'area di cantiere.

3. I requisiti (tassativi) per beneficiare della suddetta esenzione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione solo chi contestualmente li possiede tutti:

a) essere titolare di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina : ciò premesso sono pertanto assimilabili alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;

b) avere la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada o area preclusa al traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;

c) subire la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi.

4. L'applicazione dell'esenzione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza da indirizzare al Servizio Tributi del Comune di Sala Bolognese. In tale istanza il richiedente dovrà:

a) indicare sia i propri dati personali sia i dati completi della sua attività;

b) indicare l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;

c) dichiarare il possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tributarie;

d) specificare di quali esenzioni (tra quelle deliberate) vorrebbe beneficiare.

ARTICOLO 21 – ESCLUSIONI

1. In ragione delle particolari finalità di carattere sociale o di pubblica utilità e comunque per la limitata sottrazione di suolo pubblico, le seguenti fattispecie di occupazione non sono soggette a pagamento di canone:

a) occupazioni realizzate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;

b) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dai Comuni e loro Unioni, da Enti religiosi per esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) T.U. delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

c) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;

d) le occupazioni temporanee realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica dell'ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

e) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

- f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze religiose o civili;
- g) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- h) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari di servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale;
- l) le occupazioni con vetture destinate al trasporto pubblico di linea e non in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- m) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari o con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzati con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) le occupazioni di cui all'art. 6 , comma 6;
- o) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata;
- q) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aeree di cui all'articolo 20, comma 2, e le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile e le occupazioni con tende e simili;
- r) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- s) le occupazioni con passi carrabili.

Titolo IV - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

ARTICOLO 22 – ACCERTAMENTO

1. L'accertamento dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il Responsabile addetto al canone cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazioni abusive, il responsabile addetto al rilascio della concessione comunica al responsabile addetto al canone tutti gli elementi utili al fine delle attività di cui al comma 2, della determinazione e dell'applicazione delle relative sanzioni conseguenti l'abuso.

ARTICOLO 23 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno: se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato "Comune di Sala Bolognese – versamento canone occupazione spazi aree pubbliche – COSAP o sul conto corrente bancario di Tesoreria Comunale.
5. Con propria deliberazione la Giunta comunale può stabilire diverse modalità di effettuazione del versamento.
6. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/1, 30/4, 31/7, 31/10), qualora l'ammontare del canone complessivo sia superiore a € 300,00=.

ARTICOLO 24 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del ritiro della concessione, previa determinazione dello stesso da parte del Funzionario addetto al canone, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 23, comma 4, 5, 6.
2. Abrogato

ARTICOLO 25 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio di riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate agli articoli 67, 68 e 69 del Decreto Presidente Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con previa messa in mora del debitore.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata dalla convenzione con il Concessionario della Riscossione.
3. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazione ed installazioni abusive.

ARTICOLO 26 – RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 6 mesi dal giorno del pagamento, a pena di decadenza, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Funzionario responsabile provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi in ragione del tasso d'interesse legale dalla data dell'eseguito pagamento. Non si procede al rimborso di somme di importo fino ad € 12,00

ARTICOLO 27 – SANZIONI

1. In caso di omesso pagamento entro i termini previsti, il Funzionario responsabile addetto al canone invita l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale provvede a pronunciare la decadenza della concessione entro 60 giorni dal termine assegnato.
2. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale vigente calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo la scadenza.

3. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 25,00 ad € 500,00, con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
4. La sanzione è irrogata da Funzionario addetto al canone.
5. Qualora le violazioni di cui al comma 3 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
6. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 4, risultanti da verbale di contestazione redatto dalla competente Polizia Municipale, si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.

ARTICOLO 28 – CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015. Si intendono abrogate dallo stesso regolamento tutte le disposizioni precedenti in contrasto con lo stesso.
2. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione della TOSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 31.12.1998 dal Funzionario Responsabile TOSAP.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31.12.1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate fino alla data di scadenza naturale senza necessità di nuovo atto con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
4. Sono fatte salve speciali condizioni contrattuali esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento relative ai contratti per l'affidamento dei servizi energia e idrici per i quali non si applica il canone previsto dal Regolamento.
5. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Osteria Nuova

Zona 1

Via A. Gramsci	In sinistra dal n. 243/A compreso al n. 317 compreso In destra dal n. 166 compreso al n. 290/A compreso
Via A. Moro	Tutta
Via Stelloni	In sinistra nessuno In destra dal n. 2 compreso al n. 6 compreso
Via A. De Gaspari	Tutta
Via Lavino	Tutta
Via XXV Aprile	Tutta
Via IV Novembre	Tutta
Via Zanarini	Tutta
Via Persicetana	In destra solo il n. 4 sulla statale In sinistra nessuno
Via Ferrovia	In destra è Comune di Calderara di Reno In sinistra tutta

Zona 2

Via Stelloni	In destra dal n. 8 compreso al n. 14 compreso In sinistra dal n. 5 compreso (escluso il 5/A) al n. 41 compreso
Via A. Labriola	Tutta
Via del Lavoro	In destra dal n. 2 al n. 20 In sinistra nessuno
Via L. Bizzarri	Tutta
Via F. Turati	In destra dal n. 2 compreso al n. 16 compreso In sinistra dal n. 1 compreso al n. 15 compreso

Sala

Zona 1

Via A. Gramsci	In destra dal n. 38 compreso al n. 116/A compreso In sinistra dal n. 15 compreso al n. 191 compreso (solo il num. 35 è sulla provinciale)
Via G. Matteotti	In destra dal n. 2 compreso al n. 28 compreso In sinistra nessuno
Via Don Minzoni	In destra dal n. 2 compreso al n. 4/B compreso In sinistra dal n. 1 compreso al n. 5 compreso
Via Don Botti	Tutta
Via A. Dondarini	Tutta
Via G. Deledda	Tutta
Via M. Margotti	In destra dal n. 2 compreso al n. 16 compreso In sinistra dal n. 1 compreso al n. 5 compreso
Via Sant'Antonio	In destra solo il n. 2 Autocarrozzeria In sinistra dal n. 1 compreso al n. 21 compreso – <u>escluso il n. 3</u>

Padulle

Zona 1

Via della Pace	In destra dal n. 6 compreso al n. 182 compreso In sinistra dal n. 1 compreso al n. 139 compreso
Via F.lli Bastia	In destra dal n. 2 compreso al n. 32 compreso In sinistra dal n. 1 compreso al n. 49 compreso
Via della Libertà	Tutta
Via G. Di Vittorio	Tutta
Via Risorgimento	Tutta
Via Che Guevara	Tutta
Via Casetti	In destra dal n. 2 compreso al n. 8 compreso In sinistra dal n. 1 compreso al n. 9 compreso
Piazza G. Marconi	Tutta
Via A. Zaccarelli	In destra dal n. 2 compreso al n. 8 compreso In sinistra dal n. 1 compreso al n. 9 compreso
Via Forlai	In destra dal n. 2 compreso al n. 12 compreso In sinistra dal n. 1 compreso al n. 9/A compreso

Zona 2

Via Bagno	In destra nessuno In sinistra dal n. 1 compreso al n. 5/B compreso (tutti sulla provinciale)
Via della Pace	In destra dal n. 2 compreso al n. 2/H compreso In sinistra nessuno

PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Zona 3

Via Bagno	In destra tutti (tutti sulla provinciale <u>escluso il n. 2</u>) In sinistra dal n. 7 compreso al n. 15 compreso (tutti sulla provinciale <u>scuso il n. 15</u>)
Via E. Ballestrazzi	Tutta
Via Barabana	Tutta
Via F.lli Bastia	In destra dal n. 34 compreso alla fine In sinistra dal n. 51 compreso alla fine (il n. 61 è sulla provinciale)
Via Calanchi	Tutta
Via Cappellina	Tutta
Via Carline	Tutta
Via Casetti	In destra nessuno In sinistra dal n. 11 compreso alla fine
Via Cavaroncello	Tutta
Via Chiesa	Tutta
Via Conte	Tutta
Via Don Minzoni	In destra dal n. 6 compreso alla fine (sono sulla prov.le i nn. 26-28-30-32) In sinistra dal n. 7 compreso alla fine (tutti sulla provinciale)
Via Donelli	Tutta
Via Ferrantina	Tutta
Via Forlai	In destra dal n. 14 compreso alla fine In sinistra dal n. 11 compreso alla fine

Via Frabetti	Tutta
Via Gatti	Tutta
Via A. Gramsci	In destra dal n. 2 compreso al n. 36 compreso e dal n. 118 compreso al n. 164 compreso In sinistra dal n. 1 compreso al n. 13 compreso e dal n. 193 compreso al n. 243 compreso
Via Lame	Tutta
Via del Lavoro	In destra dal n. 22 compreso alla fine In sinistra nessuno
Via Longarola	Tutta
Via M. Margotti	In destra dal n. 18 compreso alla fine In sinistra dal n. 7 compreso alla fine
Via G. Matteotti	In destra dal n. 30 compreso alla fine (compresi tutti sulla provinciale) In sinistra dal n. 1 compreso alla fine (solo i nn. 1-3 sulla c.le dal 3/A tutti sulla prov.le)
Via della Pace	In destra solo in n. 4 In sinistra nessuno
Via Palazzazzo	Tutta
Via Persicetana	In destra ci sono solo i nn. 21 – 8 – 10 – 12 tutti sulla statale In sinistra nessuno
Via Reatti	Tutta
Via Riosti	Tutta
Via Salde	Tutta
Via Saletta	Tutta
Via Sant'Antonio	In destra dal n. 2 di Mantovani compreso alla fine In sinistra solo il n.3
Via Stelloni	In destra dal n. 16 compreso alla fine In sinistra dal n. 1 compreso al n. 3 compreso e dal n. 43 compreso alla fine
Via Suore	In destra dal n. 2 compreso alla fine (solo i nn. 2 e 4 sono sulla comunale, gli altri sono sulla provinciale) In sinistra dal n. 1 compreso alla fine (tutti sulla provinciale)
Via F. Turati	In destra dal n. 18 compreso alla fine In sinistra dal n. 17 compreso alla fine
Via Viazza (Padulle)	Tutta
Via Viazza (Bagno)	Tutta
Via A. Zaccarelli	In destra dal n. 10 compreso alla fine In sinistra dal n. 11 compreso alla fine